

Codice A1816B

D.D. 1 ottobre 2021, n. 2838

R.D.523/1904 - Polizia Idraulica n. 6844. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'opera di presa della Società International Service srl nel rio Sant'Anna, località Baraccone, nel comune di Vinadio (CN). Richiedente: International Service Srl - Padova.



ATTO DD 2838/A1816B/2021

DEL 01/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D.523/1904 - Polizia Idraulica n. 6844. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'opera di presa della Società International Service srl nel rio Sant'Anna, località Baraccone, nel comune di Vinadio (CN). Richiedente: International Service Srl - Padova

In data 10/09/2021, la Società International Service Srl, con sede in Padova, Via Savelli 120, in qualità di concessionario della Derivazione d'acqua pubblica n.4432 rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare del 19/05/2003 a scopo idroelettrico ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione all'opera di presa nel rio Sant'Anna, località Baraccone, nel comune di Vinadio (CN), mediante movimentazione del materiale litoide.

Con nota prot. 44202/A1816B del 23/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'arch. Enrica Degioanni in base ai quali sono previsti i seguenti lavori di manutenzione da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 nel rio Sant'Anna:

- movimentazione del materiale litoide accumulato a monte dell'opera di presa (volumetria mc 260) con sistemazione lungo le sponde a valle del ponticello comunale

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Preso atto della necessità del richiedente di mantenere in regolare stato di funzionamento l'opera di presa, i necessari lavori di manutenzione ordinari potranno essere effettuati ripetutamente nel

periodo di validità di questo provvedimento, previa comunicazione al Settore scrivente.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Sant'Anna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche R.D. 523/1904
- T.U. n.1775/1933 art 42
- D.P.R. 8/1972 art.2
- D.P.R. 616/1977 art.89
- D.Lgs. 112/1998 artt.86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/03/98
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art.59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17
- Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n.4432

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società International Service Srl, con sede in Padova, in qualità di concessionario della Derivazione d'acqua pubblica n. 4432 rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare del 19/05/2003 a scopo idroelettrico, ad eseguire i lavori di manutenzione all'opera di presa sul rio Sant'Anna, in località Baraccone, nel comune di Vinadio (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. gli interventi manutentivi all'opera di presa in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni

dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.

6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto di presa ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe